

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'AUTOCERTIFICAZIONE
DELLA PRODUZIONE, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI NON RINNOVABILI
NELL'ANNO 2007**

1. PREMESSE

Il D. Lgs. 79/99, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, all'articolo 11 prevede che: *"Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'obbligo si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh".*

La quota di energia rinnovabile da immettere nel sistema elettrico nazionale in adempimento del D. Lgs. 79/99 - inizialmente fissata al 2% - è stata successivamente, modificata dal D. Lgs. 387/03, che ha dato attuazione nel nostro Paese alla direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Tale quota è stata successivamente incrementata dall'art. 2, comma 146 della legge 244/07, per il periodo 2007-2012.

Con riferimento alle modalità per il riconoscimento dell'esenzione alle importazioni di energia rinnovabile, si rammenta che il D. Lgs. 387/03 all'art. 20, comma 3, ha previsto l'utilizzo della garanzia di origine (GO) dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, certificazione introdotta in ambito comunitario dall'art. 5 della direttiva europea 2001/77.

La presente Procedura tiene conto, oltre che della normativa sopra menzionata, anche delle disposizioni di cui al DM. 24 ottobre 2005, recante direttive per l'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del D. Lgs. 79/99, in attesa, e salvo ed impregiudicato quanto in essi potrà essere contenuto al riguardo, dei decreti ministeriali richiamati dall'art. 2, comma 150, lett. d) della legge 244/07, di aggiornamento delle suddette direttive.

2. DATI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI E REGIME DI ESENZIONE DALL'OBBLIGO

Con il Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999, abrogato e sostituito dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24 ottobre 2005 (di seguito DM 24 ottobre 2005), sono state assegnate al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a. (di seguito GSE), attività di regolamentazione e controllo della produzione da fonti rinnovabili e di gestione del sistema dei certificati verdi ad essa associato.

Tra dette attività vi è anche la verifica dei dati riportati nelle autocertificazioni, redatte dagli operatori ai sensi del DPR 445/00, attestanti i valori di energia elettrica da fonti non rinnovabili prodotta, importata e esportata, ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D. Lgs. 79/99.

Scopo della presente Procedura è indicare ai produttori, agli importatori e agli esportatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili, quali siano le informazioni relative ai dati di produzione, importazione ed esportazione necessarie al GSE ai fini della definizione dell'obbligo di cui all'art. 11 del D. Lgs. 79/99 e ai fini della verifica annuale di adempimento.

Con riferimento alla documentazione che gli operatori devono presentare al GSE per ottenere l'esenzione dall'obbligo, il DM 24 ottobre 2005, all'art. 3, ha previsto l'inoltro, **entro il 31 marzo di ogni anno**, dell'autocertificazione attestante le proprie produzioni, importazioni da fonti non rinnovabili ed esportazioni avvenute nell'anno precedente con separata indicazione dell'energia importata e quella prodotta da ciascun impianto.

In caso di produzione l'autocertificazione evidenzia l'energia elettrica eventualmente prodotta da sistemi di cogenerazione, nel rispetto dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nonché, in presenza di centrali ibride, la quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili e la quota attribuibile a fonti non rinnovabili, in conformità a quanto indicato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del DM 24 ottobre 2005 .

In caso di importazione l'autocertificazione deve essere corredata, se non già esplicitata sulla GO, dalla dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino la quantità di elettricità venduta e importata in Italia e i dati identificativi degli impianti di produzione, nonché dalla Garanzia di Origine (GO), rilasciata in conformità all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE dal Paese membro dell'Unione Europea in cui l'impianto di produzione è localizzato (art. 20 del D. Lgs.387/03).

Al riguardo si fa presente che per i Paesi in cui i certificati RECS (*Renewable Energy Certificate System*) sono equiparati dalla legislazione nazionale alla GO, è possibile l'invio degli stessi al GSE a condizione che essi riportino sia la dicitura RECS che GO, e ne contengano tutti i requisiti, in conformità al richiamato art. 5 della direttiva comunitaria 2001/77.

Il soggetto responsabile per il rilascio delle GO deve dare evidenza, nella GO, del nominativo dell'operatore Italiano che importa l'energia elettrica (come già avviene nella maggior parte dei paesi). Al fine del riconoscimento dell'esenzione, tale nominativo deve coincidere con quello dell'assegnatario della banda di importazione fissata con TERNA S.p.a.

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D. Lgs. 387/03, in caso di importazione di elettricità da Paesi terzi, l'esenzione dall'obbligo è subordinata alla stipula di un accordo, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità viene importata, che riconosca la compatibilità della certificazione rilasciata da tale Stato all'elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, con le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.

Ad oggi solo con Svizzera e Albania è stato sottoscritto un accordo avente tale oggetto.

Al fine di accertare l'avvenuta immissione della produzione estera rinnovabile nella rete italiana, gli operatori sono tenuti a trasmettere i **dati mensili di produzione** dell'impianto e la **dichiarazione dei Gestori esteri di rete** dei diritti di capacità di

interconnessione necessari a dimostrare la titolarità dell'operatore allo scambio transfrontaliero tra i vari paesi.

Il GSE si riserva, in ogni caso, di chiedere agli operatori eventuali **ulteriori informazioni e/o di effettuare idonei controlli**, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate .

In caso di **mancata presentazione delle autocertificazioni**, il GSE ai sensi del DM. 24 ottobre 2005, art. 3, comma 3, trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, le informazioni in proprio possesso relative agli operatori che abbiano omesso di trasmettere le autocertificazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 3 del D. Lgs. 387/03 ove è previsto che: *"I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione (...) sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità, importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto"*.

Per quanto attiene al **calcolo del numero dei certificati verdi** da immettere nel sistema elettrico nazionale, per ottemperare all'obbligo, si evidenzia che, dal momento in cui la Legge n. 244/2007, all'art. 2 comma 147 ha ridotto a 1 MWh la taglia del certificato verde (CV), le produzioni e le importazioni soggette all'obbligo, eccedenti i 100 GWh, sono moltiplicate per il coefficiente relativo all'anno di riferimento (3,80% per l'anno 2007). Il risultato è arrotondato all'unità, con criterio commerciale.

Per le autocertificazioni relative alle produzioni e/o importazioni 2007 (obbligo 2008), trasmesse al GSE entro il 31 marzo 2008, **il GSE verifica**, entro il **31 marzo 2009**, che tutti gli operatori abbiano adempiuto all'obbligo, rendendo disponibile sul relativo conto, il corrispondente quantitativo di CV per l'annullamento.

L'**esito della verifica** è notificato dal GSE agli interessati con **lettera raccomandata** entro il **30 aprile 2009**; in caso di esito negativo il soggetto obbligato ha a disposizione ulteriori trenta giorni per adempiere, provvedendo all'acquisto e all'annullamento dei CV necessari.

In conformità a quanto previsto dal DM 24 ottobre 2005, art. 7 commi 4 e 5 il GSE comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i **nominativi dei soggetti inadempienti** e l'entità delle inadempienze, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 387/03.

Con cadenza annuale il GSE trasmette le medesime informazioni al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Sarà, invece, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a dare informazioni ai suddetti Ministeri in merito all'entità delle sanzioni comminate ai singoli soggetti

3. ASPETTIVI OPERATIVI

Di seguito sono illustrate le modalità operative per la comunicazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione.

Gli operatori già titolari di un "conto proprietà", ossia coloro i quali anche negli anni precedenti sono stati soggetti all'obbligo, sono invitati a consultare i successivi **paragrafi 3.1 e 3.2**; gli operatori non titolari di "conto proprietà" sono invitati a consultare il successivo **paragrafo 3.2**.

3.1. Procedura informatica per l'inserimento dati di autocertificazione

Analogamente agli scorsi anni, sul portale GSE, all'indirizzo: <http://procedure.gsel.it> ***nella sezione Certificati Verdi***, è disponibile un'apposita maschera attraverso la quale l'operatore, già in possesso dei codici di abilitazione, può accedere ad un'area riservata per il caricamento, sul proprio conto proprietà, dei dati di autocertificazione, ivi incluse le quantità di energia eventualmente esenti dall'obbligo.

Gli **operatori già titolari di "conto proprietà"** sono invitati a collegarsi alle predette pagine web **entro il 31 marzo 2008** per compilare i modelli (Allegati 1, 2, e 3 alla Procedura), presenti nella sezione Autocertificazione¹.

I dati sono inseriti mediante digitazione *on-line*.

¹ La procedura è utilizzata anche per le funzionalità relative al Sistema di Emissione dei Certificati Verdi.

A decorrere dal 2008 i dati relativi all'energia elettrica dovranno essere riportati in MWh.

Relativamente agli impianti di **cogenerazione**, gli operatori dovranno indicarne la produzione, anche nel caso che gli impianti risultino cogenerativi ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.42/02 e successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente al riconoscimento della produzione combinata di energia e calore come cogenerazione si rappresenta che la dichiarazione resa dall'operatore nell'ambito della presente procedura di autocertificazione:

- non costituisce titolo per l'operatore in merito al riconoscimento tecnico della cogenerazione, per la quale si rinvia a quanto previsto dalla Delibera 42/02 e successive modifiche ed integrazioni;
- non sostituisce l'invio dei dati previsto dalla Delibera 42/02 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che, ai fini del conteggio dell'energia soggetta ad obbligo, qualora la richiesta di riconoscimento della produzione combinata di energia e calore quale cogenerazione dovesse essere respinta, la quantità di energia elettrica soggetta all'obbligo sarà pari a quella indicata nel campo a) dell'Allegato 1.

Le informazioni, inserite *on-line*, possono essere visualizzate, stampate ed eventualmente modificate fino al momento della conferma che deve essere effettuata dall'operatore entro la data del 31 marzo 2008.

Successivamente a tale scadenza i dati digitati e confermati vengono acquisiti dal sistema informativo del GSE senza possibilità di ulteriori modifiche.

Di conseguenza, *oltre la scadenza del 31.3.2008 l'invio e la correzione dei dati non sarà più possibile.*

3.2 Invio dell'Autocertificazione per posta

Gli **operatori titolari di “conto proprietà”** inviano a mezzo posta copia dei dati di sintesi riportati nell'Autocertificazione *on-line* e visualizzati dalla schermata “Riassunto Dati Autocertificazione Immessi”, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Società, corredati, in caso di importazione di copia dell' Allegato 3 bis e della documentazione necessaria per il riconoscimento dell'esenzione.

Gli **operatori non ancora titolari di “conto proprietà”** sono tenuti ad inviare l'autocertificazione e gli Allegati 1, 2, in cui sono indicati i dati complessivi relativi alla propria posizione, nonché, in caso di importazione/esportazione, gli Allegati 3 e 3 bis, debitamente compilati in tutte le loro parti, esclusivamente per posta.

In entrambi i casi nella autocertificazione deve indicarsi: “La presente dichiarazione è redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR, nella consapevolezza della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dagli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto”.

Alla autocertificazione è allegata copia non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante della società, che ha sottoscritto l'autocertificazione.

Eventuale documentazione in lingua straniera deve essere sempre corredata della relativa traduzione giurata in lingua italiana.

L'invio dell'autocertificazione e della documentazione allegata, va effettuato, entro il termine del 31 marzo 2008, al seguente indirizzo:

Gestore dei Servizi Elettrici - Direzione Operativa - GSE S.p.a

Autocertificazione Obbligo CV

Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma

Si raccomanda di indicare nominativo e recapito telefonico del Referente Tecnico dell'operatore.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare:

- per l'**autocertificazione dell'obbligo**:

Sandro Renzi, tel.: +3906.8011.4288; e-mail: sandro.renzi@gse.it

- per le **operazioni di annullamento dei CV**:

Pierina Ceracchi, tel.: +3906.8011.4178; e-mail: pierina.ceracchi@gse.it.

						Allegato 1	
DATI DI RIEPILOGO PER L'AUTOCERTIFICAZIONE PRODUZIONE E IMPORTAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2007							
OPERATORE ELETTRICO							
ragione sociale:							
codice fiscale / partita IVA:							
indirizzo:							
comune				provincia		CAP	
telefono		fax		e-mail			
REFERENTE TECNICO							
nome e cognome							
indirizzo							
comune				provincia		CAP	
telefono		fax		e-mail			
PRODUZIONE (vedere Allegato 2 per dettaglio impianti) MWh							
[A] totale produzione da fonti non rinnovabili al netto degli autoconsumi di centrale							
[B] produzione in regime di cogenerazione (1)							
[C] produzione soggetta ad obbligo [A]-[B]							
IMPORTAZIONI / ESPORTAZIONI in MWh							
[D] importazioni totali nel 2007							
[E] importazioni esenti (2) nel 2007							
[F] importazioni soggette ad obbligo [D]-[E]							
[G] esportazioni nel 2007							
TOTALE							
totale produzione e importazione del 2007 soggetto ad obbligo [C]+[F]-[G]							
<i>(1) Ai sensi della Delibera AEEG 42/02</i>							
<i>(2) Ai sensi Dlgs. 29.12.2003 n. 387</i>							

						<u>Allegato 2</u>	
LISTA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI NON RINNOVABILI							
PRODUZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2007							
denominazione impianto	località	comune	provincia (sigla)	regione	produzione da fonti non rinnovabili al netto degli autoconsumi di centrale	produzione in regime di cogenerazione (1)	
						(MWh)	
TOTALE PRODUZIONE IMPIANTI (da riportare in Allegato 1):						totale da riportare in [A]	totale da riportare in [B]

(1) Ai sensi della Delibera AEEG 42/02

			<u>Allegato 3</u>	
IMPORTAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2007				
Denominazione fornitore	Frontiera	Paese ove è ubicato l'impianto di produzione	Energia importata	Energia Esente
			(MWh)	
TOTALE IMPORTAZIONE(da riportare in Allegato 1):			totale da riportare in [D]	totale da riportare in [E]
ESPORTAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2007				
Denominazione fornitore	Frontiera	Energia esportata (MWh)		
			totale da riportare in [G]	
TOTALE ESPORTAZIONE(da riportare in Allegato 1):				

<u>Allegato 3 bis</u>				
IMPORTAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2007 nel mese di				
Denominazione fornitore	Frontiera	Paese ove è ubicato l'impianto di produzione	Energia importata	Energia Esente
			(MWh)	
TOTALE IMPORTAZIONE				